

circolare  
**2 APRILE 2014**



Studio  
**Arlati Ghislandi**

CONSULENZA  
DEL LAVORO E FISCALE

Milano, 2 aprile 2014

## Oggetto

### INAIL, limiti di retribuzione giornaliera per il 2014

L'Inail, con la Circolare n. 21 del 27 marzo 2014, ha comunicato i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi per l'anno 2014.

Tutti i contributi e i premi devono essere calcolati su un "minimale", ossia su un limite minimo di retribuzione da assoggettare al contributo globale per ogni giornata retribuita, anche quando la retribuzione scende al di sotto di tale limite.

Per l'anno 2014, il minimale giornaliero per le retribuzioni effettive della generalità dei lavoratori dipendenti è fissato in Euro 47,58.

Sono escluse dall'adeguamento al minimale giornaliero:

- i trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali (infortunio, malattia, gravidanza, ecc.) posti dalla legge o dai contratti collettivi a carico dei datori di lavoro;
- l'assegno o l'indennità corrisposta ai disoccupati avviati ai cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazione montana;
- le indennità di disponibilità previste nel contratto di lavoro intermittente, per i quali i contributi sono versati per il loro effettivo ammontare.

I premi INAIL possono essere determinati, oltre che nell'ipotesi principale delle retribuzioni effettive, anche sulla base di retribuzioni convenzionali o di ragguglio.

### Limiti minimi di retribuzione giornaliera per la generalità delle retribuzioni effettive

SETTORE	QUALIFICHE		
	Dirigente	Impiegato	Operaio
Industria	131,63	47,58	47,58
Artigianato	-	47,58	47,58
Credito, assicurazioni e servizi tributari appaltati	131,63	47,58	47,58
Commercio	131,63	47,58	47,58
Spettacolo	108,00	47,58	47,58

Attività circensi e dello spettacolo viaggiante	90,91	47,58	47,58
Agenti di assicurazione in gestione libera	Capo ufficio – impiegato di 1° cat.	Impiegati di 2° e 3° cat.	
	47,58	47,58	
Assicurazioni (per il solo personale addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione)	Ispettori		
	di organizzazione produttiva	di produzione	
		Cat. A	Cat. B-C
84,31	47,58	47,58	
Credito (per il solo personale ausiliario)	Personale di fatica, custodia e pulizia		
	47,58		
Servizio di pulizia, disinfezione e disinfestazione	Operai		
	3° livello	4° livello	5° livello
	47,58	47,58	47,58
Proprietari di fabbricati (per il solo personale addetto alla pulizia negli stabili adibiti ad uso abitazione o ad altro uso)	Pulitori		
	47,58		
	Impiegati		Operai
	Docenti e non docenti con funzioni direttive	Docenti e non docenti	
Istruzione ed educazione prescolare non statale	50,32	47,58	47,58
Istruzione ed educazione scolare non statale	51,60	47,58	47,58
Assistenza sociale svolta da istituzioni socio assistenziale, comprese le I.P.A.B.	50,32	47,58	47,58
Attività di culto, formazione religiosa ed attività similari	50,32	47,58	47,58

### Riepilogo comparativo per l'anno 2014 dei limiti di retribuzione giornaliera per le retribuzioni effettive e convenzionali

<b>LIMITE MINIMO DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA</b>	Per le retribuzioni effettive	Generalità dei lavoratori dipendenti	Euro 47,58
		Operai agricoli	Euro 42,33
	Per le retribuzioni convenzionali	Lavoratori senza uno specifico limite di retribuzione giornaliera	Euro 47,58
		Lavoratori con uno specifico limite di retribuzione giornaliera	Euro 26,44

#### Lavoratori part-time

La base imponibile per il calcolo del premio per un lavoratore a tempo parziale, indipendentemente dalla tipologia (tempo parziale orizzontale, verticale o misto), si ottiene moltiplicando la "retribuzione oraria superiore" (pari al maggiore tra gli importi della retribuzione oraria minimale e la retribuzione oraria tabellare) per le ore complessive da retribuire in base al contratto, nel periodo assicurativo.

La retribuzione oraria minimale si ottiene moltiplicando il minimale giornaliero (valido anche ai fini INPS) – come detto pari per il 2014 a euro 47,58 – per il numero delle giornate di lavoro settimanale ad orario normale pari a 6 (anche se l'orario di lavoro è distribuito su 5 giorni settimanali) diviso per le ore di lavoro settimanale ad orario normale previsto alla contrattazione collettiva per i lavoratori a tempo pieno.  
 Minimale orario =  $47,58 \times 6 : 40$  (o diverso orario settimanale) = 7,14 euro.

#### Lavoratori parasubordinati

La base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti, nel rispetto dei limiti minimo e massimo ex articolo 51 D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.), ovvero del minimale e massimale di rendita. Si ricorda che minimale e massimale di rendita sono importi annuali, frazionabili in tanti dodicesimi per quanti sono i mesi, o frazioni di mese, di durata del rapporto di collaborazione.

Dal 1° luglio 2013 i limiti minimo e massimo dell'imponibile

- annuale sono euro 15.983,10 – euro 29.682,90;
- mensile sono euro 1.331,93 – euro 2.473,58.

#### Prestazioni occasionali

Nel caso di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di durata non superiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare e con compenso non superiore all'importo di euro 5.000 (articolo 61, comma 2 del DLgs n. 276/2003), la base imponibile per il calcolo del premio è costituita dai compensi effettivamente percepiti nel rispetto del minimale e massimale di rendita:

- rapportata ai giorni di effettiva durata del rapporto, qualora in sede contrattuale sia previsto il numero delle effettive giornate lavorative;

- rapportata al mese, qualora in sede contrattuale non sia specificato il numero delle effettive giornate lavorative.

Dal 1° luglio 2013 i minimali ed i massimali dell'imponibile sono pari a

- euro 53,28 – 98,94 (giornaliero)
- euro 1.331,93 – euro 2.473,58 (mensile).

#### Lavoratori dell'area dirigenziale

La base imponibile è costituita dalla retribuzione convenzionale pari al massimale di rendita. L'Inail specifica che si applica il criterio della retribuzione convenzionale annuale divisibile in 300 giorni lavorativi.

Per i lavoratori dell'area dirigenziale con contratto part-time è necessario calcolare l'importo orario del massimale di rendita, da moltiplicare per l'orario definito nel rapporto di lavoro a tempo parziale. Dal 1° luglio 2013 l'imponibile orario (euro 98,94:8), giornaliero (euro 29.682,90:300) e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi:

<b>RETRIBUZIONE CONVENZIONALE</b>	Oraria Euro 12,37
	Giornaliera Euro 98,94
	Mensile Euro 2.473,58

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, ci è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

**Daniela Ghislandi**  
 Dottore Commercialista  
 Revisore contabile

